

STATUTO

HOMO FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEPAONE CZ VIALE DELLE
PROVINCE 5

Numero REA: CZ - 175439

Codice fiscale: 02729530796

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep. 67400

STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA

A MUTUALITÀ PREVALENTE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

È costituita, ai sensi della Legge 381/91, una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata: "HOMO FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

Art. 2

La sede della società è in Montepaone (CZ) alla Via Luigi Rossi n.28.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Art. 3

La società è duratura sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 4

La società cooperativa, senza finalità di lucro, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) la gestione di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dall'Art. 4, legge n.381, del 8 novembre 1991 ed eventuali modificazioni.

Le attività suddette indicate al punto a) e al punto b) pur avendo una connessione tra di loro, dovranno essere organizzate ed essere gestite separatamente dal punto amministrativo, al fine delle agevolazioni fiscali e contributive dei relativi settori in questione.

La gestione collegata, delle attività del tipo a) e b) sopra citate, dovrà fondarsi su programmi unitari di azione e di intervento della cooperativa, i quali dovranno essere finalizzati alla promozione umana e all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Per raggiungere gli scopi sociali la Cooperativa potrà intraprendere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

A) servizi sociali al territorio (case famiglie per persone svantaggiate, centri sociali, comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo, ecc.); assistenza a domicilio alle persone in stato di bisogno e svantaggiate, garantendo il sostegno, la sorveglianza ed ogni aspetto educativo, riguardante minori, anziani, portatori di handicap e nuclei familiari; assistenza alle persone in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc.; organizzare servizi di attività di animazione sia per bambini, portatori di handicap, adolescenti ed adulti e soggetti svantaggiati in genere; servizi di prevenzione e trattamento di situazioni patologiche e di disagio sociale che possono causare emarginazione e disadattamento; interventi di prevenzione e rieducazione per bambini, adolescenti ed adulti con disturbi organici e funzionali, motori, sensoriali, psicomotori, psicolinguistici, della comunicazione verbale, dell'apprendimento generale e specifico;

B) attività di servizi e gestione di asili nido, centri socio - educativi, laboratori assistiti, scuole materne e ogni luogo dedicato per l'infanzia e per i portatori di handicap e soggetti svantaggiati in genere.

La Cooperativa sociale potrà altresì per il perseguimento dei propri scopi sociali gestire attività di servizi, forniture a favore dello Stato, degli Enti pubblici e privati in genere quali: custodia e amministrazione di parcheggi, custodia di beni mobili ed immobili di enti Pubblici e Privati; assumere lavori di pulizia di edifici, condomini, appartamenti pubblici e privati, negozi, musei, biblioteche e reparti industriali, nonché aree in genere; Gestione parchi gioco, mense, mense scolastiche, palestre, sale ricreative, attività commerciali in genere con somministrazione di alimenti e bevande, nonché impianti sportivi; distribuzione e consegna documenti, corrispondenza, pacchi e telegrammi; gestione servizi di trasporto merci e persone con qualsiasi veicolo idoneo; gestione servizi di redazione, duplicazione e archiviazione ottica di documenti; organizzazione di mercatini amatoriali; gestione di strutture ricettive di tipo turistico quali, ad esempio, alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, Bed & Breakefast ed aziende agrituristiche e ed ogni attività collegata e diretta allo sviluppo turistico ed alla promozione del territorio; gestire attività di servizi artigianali quali servizi di falegnameria, servizi di lavorazione del ferro e dell'alluminio, idraulica, ceramica, vetro e materiali vetrosi, legatoria, pelletteria, lavorazione di materie prime e semilavorati di origine naturale e sintetica, lavori di restauro, carrozzeria, lavaggio di automobili, svolgere servizi nel settore della tipografia e della fotografia, gestire servizi di sensibilizzazione ambientale, servizi di raccolta (anche

differenziata), autotrasporto (in conto proprio e di terzi) e smaltimento di rifiuti solidi urbani riciclabili e speciali;

Tutte le attività di cui sopra potranno essere gestite per conto proprio o di terzi.

La Cooperativa potrà infine organizzare e gestire attività di formazione professionale e scolastica ed addestramento, nei settori di cui sopra, anche per conto di Enti Pubblici e Privati;

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa può:

- svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di leggi nazionali, europee, internazionali;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla realizzazione degli scopi anzidetti;
- partecipare a gare e appalti indetti da Enti pubblici e Privati, stipulando convenzioni e contratti relativi a qualsiasi settore di attività svolta dalla cooperativa.
- aderire e partecipare all'attività di Enti, organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- predisporre tutte le iniziative di natura culturale, sociale, sportiva non agonistica, turistica e ricreativa necessarie a raggiungere direttamente o indirettamente gli scopi sociali;
- promuovere la costituzione di Cooperative, fornendo alle stesse la necessaria assistenza;

- assumere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi con altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Qualora la Cooperativa intendesse richiedere finanziamenti ai soci detta richiesta dovrà essere effettuata in conformità alle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e nel rispetto della normativa vigente, si intende vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza e attività svolta;
- b) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- c) la qualifica che intende rivestire: socio prestatore, socio volontario, socio sovventore;
- d) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 24 del presente statuto;
- e) ogni altro documento richiesto dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della

persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché di allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, con obbligo - in caso di diniego di ammissione - di deliberazione motivata.

La domanda di ammissione a socio della cooperativa può essere deliberata anche dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, detti anche soci lavoratori o cooperatori, i quali prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari, i quali prestano la loro attività gratuitamente per il raggiungimento dello scopo sociale;
- c) soci sovventori, la cui presenza è interamente disciplinata da quanto stabilito nell'art. 4, della legge n. 59 del 31/01/1992. L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private che hanno nelle finalità della propria attività il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

L'ammissione a socio della cooperativa è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della stessa.

Non possono essere soci le persone fisiche o le persone giuridiche che svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo o l'Assemblea dei Soci dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano gli aspiranti soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali, motivandone l'eventuale ammissione a socio.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta. I conferimenti saranno eseguiti a norma del successivo art. 10; .
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di

loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 6

I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso e per esclusione.

Il recesso ha luogo nei casi previsti dalla legge. Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso all'Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 24 del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

L'esclusione è deliberata dall' Organo Amministrativo e può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:

a) ove il socio eserciti per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della Cooperativa o partecipi come socio ad altra Cooperativa concorrente, senza il preventivo consenso scritto dell'Organo Amministrativo;

b) ove il socio si renda gravemente inadempiente alle disposizioni contenute nello Statuto e nelle deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;

c) che senza giustificato motivo non adempie puntualmente gli obblighi assunti a

qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questa ipotesi, il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre nell'ipotesi che il socio si mantenga inadempiente;

d) che in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente, la Cooperativa oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa.

Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui quote, purché questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Il socio è tenuto a partecipare con diligenza ai lavori assunti dalla Cooperativa seguendo

disciplinatamente le disposizioni e le istruzioni che gli vengono impartite da chi sovrintende i lavori.

Art. 8

Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate, al socio o agli aventi diritto, ad un valore pari al valore nominale del capitale versato, sommando l'eventuale rivalutazione operata ai sensi dell'art. 12 di questo statuto e gli utili eventualmente maturati, ridotta delle eventuali perdite imputabili al capitale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La domanda di rimborso deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria. Il socio che cessa di fare parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui ha cessato di rivestire la qualità di socio. Per lo stesso periodo e a partire dal giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata, il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa e verso terzi gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie.

Art. 10

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

Art. 11

Le quote sociali possono essere cedute solo ad altri soci con l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 12

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criterio di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) ad eventuale riserva straordinaria;
- e) una percentuale, non superiore al limite consentito dalla legge, per la rivalutazione delle quote;
- f) la rimanente parte sarà destinata dall'assemblea ordinaria dei soci a finalità o scopi di natura mutualistica.

RISTORNI

Art. 12 Bis

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regolamento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovra', in ogni caso, essere effettuata considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

Art. 13

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori o dell'amministratore unico, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14

L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea ogni volta che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà invece essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno sette giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, fax, o raccomandata a mano.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Le Assemblee, oltre che presso la sede sociale, potranno essere convocate nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 15

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto della società, sul trasferimento della sede sociale, sulla responsabilità dei soci, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata: dai soci dissenzienti entro tre giorni dalla chiusura dell'Assemblea; dai soci assenti entro quindici giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese della deliberazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea, con esclusione del voto segreto.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, in loro assenza, da persona designata dall'assemblea, la quale nomina altresì un Segretario anche non socio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori e l'amministratore unico durano in carica 3 esercizi, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la

maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore unico hanno tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c.. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima sede gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla relativa sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di

particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 19

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio

devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 20

Requisiti mutualistici

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa può avvalersi della collaborazione, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, di terzi non soci

Il riparto degli utili di bilancio viene effettuato in base all'articolo 12 (dodici) di questo

statuto.

Le riserve sociali non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 1992.

Articolo 21

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dei precedenti articoli del presente Statuto, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato. Il mancato ricorso al collegio arbitrale, di cui al successivo art. 24, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso al Collegio Arbitrale, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla determinazione del giudizio.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 22

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da Regolamenti interni da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Art. 23

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale sarà devoluto, dedotto il capitale versato ed eventualmente rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico costituito ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 59/1992 dalla centrale cooperativa a cui la società ha dato adesione, o nel caso in cui non abbia dato alcuna adesione al fondo mutualistico istituito dal Ministero del tesoro.

Art. 24

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci, oppure fra i soci, in dipendenza del presente Statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Catanzaro. Il Collegio Arbitrale deciderà in via equitativa, inappellabile ed in via irrituale, senza formalità di procedure.

Art. 25

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società Cooperative rette con i principi della mutualità prevalente anche agli effetti tributari.

F.to: CASADONTE DOMENICO - MIRARCHI CATERINA - FERRARA DANILO - ANDREACCHIO ANTONIO Notaio. Vi è sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo, a norma dell'art.23 del D.P.R. 07/03/2005 n. 82. Si trasmette nei termini di registrazione, ad uso del Registro Imprese.

Imposta di Bollo assolta ai sensi del Decreto del 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.